

**DETERMINAZIONE DEL VALORE DI NUOVA INSTALLAZIONE DI CESPITI
DISMESSI PER EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE PERIODICHE DI CUI AL
DECRETO 93/17**

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Le disposizioni del presente allegato si applicano:
- a) ai misuratori elettronici, tradizionali o dispositivi *add on* di classe superiore a G6 che siano stati rimossi per l'effettuazione di verifiche periodiche di cui al decreto 93/17, ad eccezione dei misuratori tradizionali di classe superiore a G6 dismessi e contestualmente sostituiti con *smart meter* nell'ambito del piano di sostituzione previsto dalle "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura"¹;
 - b) alle nuove installazioni dei cespiti di cui alla lettera a) effettuate a partire dall'anno 2020, secondo quanto di seguito riportato.
- 1.2 Il presente allegato fornisce indicazioni in relazione alla:
- a) determinazione del valore regolatorio residuo dei cespiti di cui al punto 1.1, lettera a);
 - b) determinazione del valore di nuova installazione dei cespiti di cui al punto 1.1, lettera a), in caso di nuova installazione in altro punto di riconsegna.

2. Criteri generali

- 2.1 Con riferimento ai misuratori di cui al punto 1.1, lettera a), le dismissioni, secondo quanto previsto dalla regolazione tariffaria vigente, sono dichiarate con il criterio della dismissione ordinaria²;
- 2.2 Qualora il cespite di cui al punto 1.1, lettera a), dismesso in un determinato anno *t*, sia nuovamente reso disponibile e reinstallato entro la fine del medesimo anno *t* presso un punto di riconsegna, anche diverso dal precedente, purché appartenente alla medesima località tariffaria, le imprese non ne rilevano la dismissione.
- 2.3 A partire dall'anno dati 2020, le nuove installazioni dei cespiti di cui al punto 1.1, lettera a), sono dichiarate nella colonna "Misuratori e dispositivi *add on* reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17" della raccolta dati RAB GAS.

3. Valore regolatorio residuo dei misuratori disinstallati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al decreto 93/17

- 3.1 Il valore regolatorio dei cespiti di cui al punto 1.1, lettera a), è pari al valore netto residuo al momento della dismissione, calcolato sulla base delle disposizioni della RTDG.
- 3.2 Ai fini del calcolo del valore residuo di cui al punto 3.1, si distinguono i seguenti casi:

¹ Articolo 10 dell'Allegato A alla delibera 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS csmi

² Per dismissione ordinaria si intende la dismissione dichiarata in corrispondenza dell'incremento patrimoniale, ossia in coerenza con la stratificazione contabile.

- a) investimenti in misuratori elettronici entrati in esercizio fino al 2011 e investimenti in misuratori tradizionali che non rientrano nel piano di sostituzione previsto dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- b) investimenti in *misuratori elettronici* e dispositivi *add on* installati a partire dall'anno 2012.

Valore regolatorio residuo nel caso di investimenti in misuratori elettronici entrati in esercizio fino al 2011 e investimenti in misuratori tradizionali che non rientrano nel piano di sostituzione previsto dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas (punto 3.2, lettera a))

3.3 Il valore regolatorio residuo riferito all'anno di dismissione t è determinato sulla base del costo storico rivalutato effettivamente sostenuto a consuntivo, detraendo gli ammortamenti tariffari riconosciuti:

$$VR_{c,g}^{res,t} = IML_{c,g}^{eff} * (1 - FD_{t,g}^t) * d_c^t$$

dove:

- c indica l'anno di entrata in esercizio del misuratore;
- g indica la categoria del misuratore;
- t indica l'anno di dismissione del misuratore, nonché l'anno cui è riferito il calcolo del fondo di ammortamento;
- $IML_{c,g}^{eff}$ è il costo storico lordo delle immobilizzazioni relative ai misuratori di una determinata categoria g , entrate in esercizio in ciascun anno c ;
- $FD_{c,g}^t$ è il fattore di degrado che esprime il valore del fondo di ammortamento relativo ai misuratori di una determinata categoria g , entrati in esercizio in ciascun anno c , calcolato con riferimento all'anno di dismissione t , determinato in applicazione delle regole della RTDG, sulla base delle durate convenzionali *pro-tempore* vigenti³;
- d_c^t è il deflatore degli investimenti fissi lordi previsto per i cespiti entrati in esercizio nell'anno c , ai fini della rivalutazione all'anno di dismissione t .

Valore regolatorio residuo nel caso di investimenti in misuratori elettronici e dispositivi add on entrati in esercizio a partire dall'anno 2012 (punto 3.2, lettera b))

3.4 il valore regolatorio residuo riferito all'anno di dismissione t è determinato a partire dalla media ponderata⁴ tra il costo storico rivalutato effettivamente sostenuto dall'impresa e il relativo costo *standard* individuato dall'Autorità⁵, detraendo gli ammortamenti tariffari riconosciuti:

$$VR_{c,g}^{res,t} = [\alpha \cdot IML_{c,g}^{eff} \cdot d_c^t + (1 - \alpha) \cdot CS_{c,g}^{std,2011} \cdot d_{2011}^t \cdot Nm_{is_t}^{dism}] * (1 - FD_{c,g}^t)$$

dove:

³ Il fattore di degrado è calcolato secondo le modalità indicate al paragrafo 2.1.1 della *Guida al calcolo delle tariffe di riferimento* resa disponibile in allegato alla deliberazione 367/2014/R/gas.

⁴ Con riferimento agli investimenti entrati in esercizio fino all'anno 2017, i pesi per la ponderazione sono posti pari al 50%. Per gli investimenti entrati in esercizio negli anni 2018-2019, il comma 56.3 della RTDG stabilisce che i pesi siano pari al 60% per i costi effettivamente sostenuti e 40% per i costi *standard*; per gli investimenti entrati in esercizio successivamente che i medesimi pesi assumano rispettivamente valori pari al 70% e al 30%.

⁵ Per gli investimenti fino all'anno 2018, i costi *standard* sono riportati nella Tabella 10 della RTDG 2014-2019 (Allegato A alla deliberazione 367/2014/R/GAS come successivamente modificato e integrato); per gli investimenti successivi al 2018, i costi *standard* sono riportati nella Tabella 10 della RTDG (Allegato A alla deliberazione 570/2019/R/gas).

- $CS_{c,g}^{std,2011}$ è il valore dei costi *standard*, previsti per i cespiti di una determinata categoria *g*, espresso a prezzi 2011;
- d_{2011}^t è il deflatore degli investimenti fissi lordi da utilizzare per la rivalutazione dei costi *standard* dall'anno 2011 all'anno *t*;
- $Nmis_t^{dism}$ è il numero di misuratori elettronici e dispositivi *add on*, installati a partire dal 2012 e dismessi nell'anno *t* per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al decreto 93/17;
- α e $(1 - \alpha)$ sono i pesi da utilizzare ai fini della media, che assumono i valori riportati in nota 4.

4. Valore di nuova installazione del misuratore reinstallato a seguito di verifica periodica

Determinazione valore di nuova installazione di misuratori rimossi per verifiche periodiche

- 4.1 Il valore di iscrizione a RAB di un cespite che si renda nuovamente disponibile all'installazione in esito alle verifiche periodiche di cui al decreto 93/17, è posto pari al valore regolatorio residuo del misuratore riferito all'anno di effettuazione della dismissione, rivalutato all'anno di nuova entrata in esercizio, calcolato secondo quanto riportato nel seguito del presente allegato.
- 4.2 All'atto della nuova installazione del cespite precedentemente rimosso per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al decreto 93/17, le imprese comunicano, tramite l'apposita raccolta dati RAB GAS, il nuovo valore nella categoria di cespiti denominata "*Misuratori e dispositivi add on reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17*", il cui valore è pari al valore residuo regolatorio all'anno di dismissione *t*, calcolato sulla base di quanto riportato al capitolo 3, rivalutato all'anno di nuova installazione tramite il deflatore degli investimenti fissi lordi:

$$CS_{n,g}^{new} = VR_{c,g}^{res,t} * d_t^n$$

dove:

- $CS_{n,g}^{new}$ è il valore regolatorio di nuova installazione dei misuratori di una determinata classe *g*, dismessi in un determinato anno *t* e nuovamente messi in esercizio nell'anno *n*;
- d_t^n è indica la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi tra l'anno di dismissione *t* e l'anno di nuova installazione *n*.